

## Bilateralismo e sistemi bilaterali nel settore del commercio

*ADAPT - Scuola di alta formazione sulle relazioni industriali e di lavoro*

*Per iscriverti al Bollettino ADAPT [clicca qui](#)*

*Per entrare nella **Scuola di ADAPT** e nel progetto **Fabbrica dei talenti** scrivi a:  
[selezione@adapt.it](mailto:selezione@adapt.it)*

*Bollettino ADAPT 7 marzo 2022, n. 9*

**Nel settore del commercio, i cui perimetri contrattuali sono tradizionalmente identificati nel c.d. “terziario della distribuzione e dei servizi”, la filosofia del bilateralismo ha iniziato a diffondersi attorno agli inizi degli anni '80, seguendo un rapido percorso evolutivo per cui, già negli anni '90, la grande maggioranza dei sistemi contrattuali presi in considerazione aveva provveduto ad istituire i propri organismi bilaterali.**

Tale sensibile estensione si è poi consolidata con la riforma del mercato del lavoro operata dalla Riforma Biagi del 2003, la quale ha voluto offrire alla bilateralità una normativa promozionale e di sostegno individuando, negli Enti Bilaterali istituiti dalle parti comparativamente più rappresentative, le “sedi privilegiate per la regolamentazione del mercato del lavoro”, andando così oltre la tradizionale concezione della bilateralità come mero luogo di erogazione di servizi.

Grazie a questa rapida evoluzione, il commercio rappresenta oggi un ambito produttivo nel quale lo sviluppo degli Enti Bilaterali ha conseguito un elevato grado di strutturabilità e di diffusione.

Definite in breve le tappe evolutive della bilateralità nel commercio, per impostare un ragionamento utile ad una “mappatura” degli Enti Bilaterali che operano in questo settore è indispensabile partire da una riflessione più ampia sul **ruolo che la contrattazione collettiva assume nella bilateralità e nel bilateralismo**, essendo il CCNL lo strumento principale attraverso cui l'autonomia collettiva si avvale per istituire un sistema bilaterale.

Partendo da questo assunto, è opportuno soffermarsi sull'individuazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative che “governano” tale settore produttivo.

Sul lato sindacale, si rinviene una sostanziale omogeneità rappresentativa detenuta dalle Federazioni di categoria operanti nel terziario e aderenti al sistema confederale CGIL, CISL e UIL,

## Bilateralismo e sistemi bilaterali nel settore del commercio

ovvero, rispettivamente, Filcams, Fisascat e Uiltucs.

Sul fronte datoriale, le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese dei settori del terziario della distribuzione e dei servizi sono la Confcommercio e la Confesercenti.

Di conseguenza, coesistono, all'interno del commercio, due contratti collettivi "gemelli": uno sottoscritto da Filcams, Fisascat, Uiltucs e Confcommercio, l'altro siglato dalla medesima componente sindacale e dalla Confesercenti.

Sul piano formale, una prima interessante particolarità che storicamente contraddistingue questi contratti è che hanno natura "confederale". Emerge infatti l'asimmetria organizzativa tra le parti firmatarie: se sul versante sindacale vi sono delle federazioni di categoria "verticali", su quello datoriale intervengono direttamente le confederazioni "orizzontali".

Passando ad un'**analisi vera e propria dei sistemi bilaterali**, i 2 CCNL istituiscono 2 diversi Enti: **EBINTER**, costituito sulla base dell'art. 18 del CCNL Confcommercio 30 marzo 2015 ed **EBN.TER**, costituito sulla base dell'art. 18 del CCNL Confesercenti 12 luglio 2016.

Come può evincersi da tutte le fonti istitutive (*in primis* i CCNL, ma anche Statuti e Regolamenti), i due organismi presentano le medesime **caratteristiche di funzionamento**, in particolare si osservano la natura giuridica di associazione non riconosciuta e soprattutto la gestione nel rispetto del principio della pariteticità, quintessenza della filosofia del bilateralismo.

Anche sul versante del **finanziamento** le norme contrattuali (Artt. **21-23** CCNL Confcommercio 30/07/19, artt. **18-21** CCNL Confesercenti), dispongono identiche quote contributive in misura pari allo 0,15% su paga base e contingenza ripartito tra datore e lavoratore rispettivamente in 0,10 e 0,05%. In entrambi i casi è prevista, inoltre, una norma di chiusura che, nel rispetto del principio costituzionale di libertà sindacale negativa, qualora l'impresa intenda non aderire al sistema bilaterale, dispone l'obbligo in capo al datore di corrispondere ai lavoratori un importo retributivo aggiuntivo pari allo 0,30% di paga base e contingenza, per 14 mensilità.

Sotto il **profilo organizzativo**, gli Enti Bilaterali sono ramificati sul territorio nazionale tramite articolazioni di natura territoriale (regionale e/o provinciale) secondo un principio di sussidiarietà orizzontale che vede negli organismi decentrati i veri protagonisti della bilateralità del commercio: infatti, nel rispetto delle norme contrattuali, sono gli Enti Bilaterali Territoriali i soggetti autorizzati alla riscossione diretta dei contributi da parte di aziende e lavoratori iscritti, ed è sempre a questo livello che vengono erogate le prestazioni della bilateralità.

## Bilateralismo e sistemi bilaterali nel settore del commercio

**È dunque in ambito territoriale che gli organismi bilaterali sviluppano e gestiscono pariteticamente quelle azioni utili all'erogazione di prestazioni "calibrate" per il soddisfacimento di bisogni che, in un settore come quello del commercio, possono rispondere a esigenze localizzate differenziate.**

**Il rapporto tra Ente Nazionale ed Enti Territoriali** è stato inoltre oggetto di specifici Accordi tra le Parti, a testimonianza di come l'autonomia collettiva possa intervenire sulla materia non solo per il tramite dei contratti collettivi.

In particolare, con l'Accordo sulla Governance e criteri di funzionamento degli Enti Bilaterali sottoscritto il 19 marzo 2014 con la Confcommercio e il 12 luglio 2016 con la Confesercenti, le parti hanno voluto orientare la gestione della bilateralità verso obiettivi di maggior efficienza e trasparenza, rafforzando in particolare il ruolo di monitoraggio che i due Enti Nazionali hanno nei confronti dei rispettivi Enti Territoriali tramite una maggior attività di raccordo che si sostanzia nella raccolta periodica dei bilanci e delle relazioni sulle attività. A compimento di tale disegno, con i suddetti accordi le parti hanno voluto dotare gli Enti Nazionali di poteri ispettivi e d'intervento nei casi di inadempienza degli Enti Territoriali.

Sul **versante funzionale**, emerge un nucleo di prestazioni erogate dalla maggior parte delle articolazioni territoriali degli Enti in analisi, che trovano la loro fonte nella legge (art. 2 d. lgs. n. 273/2003 lett. h), nell'autonomia collettiva (artt. 21-22 del CCNL Confcommercio e artt. 19-20 del CCNL Confesercenti) e negli Statuti (agli articoli "Scopi e funzioni"). Prestazioni che, per esigenze di sintesi, possono essere raggruppate in tre categorie:

**1. Prestazioni di base**, ovvero quelle attività "tipiche" che tradizionalmente contraddistinguono la funzione propria degli Enti Bilaterali, ovvero l'istituzione di Commissioni paritetiche tra cui spiccano quella per il mercato del lavoro, per la sicurezza sul lavoro, per la conciliazione delle vertenze di lavoro e quella per la certificazione dei contratti di lavoro.

**2. Prestazioni a favore dei lavoratori**, ove assumono un ruolo prevalente le iniziative formative finalizzate all'*upskilling* e *reskilling*, mentre sul versante "passivo" emerge il sostegno al reddito nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, il quale assume un'importanza ancor più rilevante in un settore in cui il grado di protezione pubblica dei lavoratori è tradizionalmente più scarso rispetto ad altri.

Una terza categoria di prestazioni in favore dei lavoratori è quella dei "pacchetti di welfare" offerti

## **Bilateralismo e sistemi bilaterali nel settore del commercio**

dagli Enti Bilaterali, tra i quali sovente figurano, a titolo esemplificativo, agevolazioni per l'acquisto di testi scolastici, contributi per asilo nido, sussidi per figli disabili, buoni mensa scolastica, contributi per abbonamenti per attività sportiva, ecc.

**3. Prestazioni a favore delle imprese**, che si sostanziano in incentivi all'innovazione, servizi alle aziende e consulenze tecniche, seppure è opportuno specificare come anche la formazione dei lavoratori giovani all'intera organizzazione produttiva, specialmente in termini di produttività e competitività.

**In conclusione, dal complesso delle funzioni analizzate, può evincersi il tentativo della bilateralità del commercio di orientare le relazioni industriali di settore verso un modello partecipativo/collaborativo**, tramite un processo di progressivo allargamento degli scopi e delle funzioni che ha consentito alle organizzazioni datoriali e sindacali di gestire pariteticamente sempre più materie, intensificando la dialettica sindacale e indirizzandola anche all'infuori dei più tradizionali appuntamenti contrattuali.

***Jacopo Saracchini***

Scuola di dottorato in Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro

ADAPT, Università degli Studi di Siena

 @JacopoSaracchi1